

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.87

OGGETTO:

Erogazione di un contributo economico ordinario alla Banda Musicale santenese "Can. Serra" anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **otto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

	Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALI	DI Ugo	Sindaco	Sì
2. GHIC) Roberto	Assessore	Sì
3. ROM	IANO Paolo	Assessore	Sì
4. POLI	LONE Lidia	Assessore	Sì
5. MAG	GGIO Francesco	Assessore	Giust.
6. FOGI	LIATO Rosella	Assessore	Sì
	Totale Presenti:		5
	Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale **Avv. Guglielmo LO PRESTI**, la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Erogazione di un contributo economico ordinario alla Banda Musicale santenese "Can. Serra" anno 2017.

Preso atto che:

L'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

La Banda Musicale Santenese "Can. Serra" esiste da oltre ottant'anni e conta circa 40 musici, diretti dal M° Anna Maria Merlino, come di consuetudine, nel corso dell'anno la Banda è stata presente in moltissime manifestazioni istituzionali, si esercita con costanza nelle prove musicali, all'interno dei locali comunali e tiene corsi di musica riservati ai giovani, grazie all'impegno del M° Dino Tosco. La banda musicale santenese è formata da musici appartenenti a tre generazioni. Ogni anno la banda promuove e rilancia l'informazione dei corsi di musica per i giovani con l'obiettivo di insegnare loro l'utilizzo di uno strumento musicale e di coinvolgerli nella partecipazione attiva nelle esibizioni della banda santenese.

La Banda Musicale "Can. A. Serra" di Santena con nota del 24/7/2017 prot. 8849 ha trasmesso il rendiconto con allegati i giustificativi del contributo anno 2016 ed ha chiesto un contributo economico ordinario per l'anno 2017, finalizzato all'acquisto di attrezzature musicali/accessori relativi all'attività bandistica e come partecipazione alle spese a venire per le manifestazioni in programma;

Dato atto che:

- la banda musicale di Santena è un patrimonio della Città;
- promuove la musica a livello bandistico;
- è sempre presente in tutte le ricorrenze religiose e istituzionali ed in tutte le iniziative che valorizzano le tradizioni santenesi;



Città Metropolitana di Torino

- favorisce la partecipazione alla vita sociale della comunità anche partecipando ad iniziative dei paesi limitrofi;
- incontra l'attenzione e il favore di tutti coloro che sanno apprezzare la musica.

L'Amministrazione ha quantificato in €. 2.500,00 il contributo economico ordinario a favore della stessa.

- Dato atto che la Corte dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia Sez. Giurisdizionale Sentenza del 17.02.2014 ha sancito che "le risorse assegnate alle associazioni senza scopo di lucro, devono essere rendicontate ai Comuni, per la corretta destinazione delle medesime. La deviazione delle spese di cui trattasi, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione, dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute costituiscono un'evidente violazione delle regole di gestione dei fondi pubblici da parte delle associazioni, cui l'ordinamento conferisce la responsabilità gestoria delle somme a ciò destinate e l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa"
- Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".
- Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);
- Riscontrato che sin dal Parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell' erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che:
- "In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena. Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



Città Metropolitana di Torino

stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.

- Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i
 propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere
 maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di
 non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.
- Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.
- In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".
- Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo "la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti".

Richiamato l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che "l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute".

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

quanto seque:

1. di autorizzare l'erogazione, sulla base delle motivazioni in premessa, di un contributo economico ordinario a favore della Banda Musicale Santenese "Cav. Don A. Serra" - Presidente – Sig. Mario Mariotti – di importo pari ad €. 2.500,00, assegnando la relativa spesa a carico de codice 07.01.1.04/Cap. 2085 denominato "Contributi vari alle



Città Metropolitana di Torino

associazioni" del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017;

- 2. di dare atto che l'Associazione Banda Musicale "Canonico Don A.Serra" dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti Regione Friuli Venezia Giulia Sez. Giurisdizionale Sentenza del 17.02.2014 ha l'obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa beneficiario dovrà rendicontare il contributo ricevuto secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento vigente in materia.
- 3. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
- 4. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
- 5. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese Ornella Bergoglio.



Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Città Metropolitana di Torino

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO Firmato digitalmente

F.to: BALDI Ugo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.